

Area di competenza 5

Lo Stato secondo la Costituzione

Unità di apprendimento 5

La Magistratura e la Corte costituzionale

| 1 | Le parole del processo penale

Imputato: il soggetto cui è stata formalmente contestata una specifica accusa, attraverso la richiesta di un giudizio nei suoi confronti.

Indagato: il soggetto sul quale siano svolte indagini, al fine di accertare eventuali responsabilità. All'indagato deve essere inviata dal Pubblico ministero un'*informazione di garanzia*, in cui gli viene comunicato il fatto sul quale si sta indagando, per consentirgli, eventualmente, di intervenire nel suo interesse.

Gip: è il giudice per le indagini preliminari. Prima del processo, dirige le indagini che raccolgono le prove necessarie all'accusa e alla difesa. Sulla base dei risultati delle indagini, decide se richiedere il rinvio a giudizio dei sospetti (disporre che vengano sottoposti a processo) o emanare sentenza di non luogo a procedere (archiviazione).

Gup: è il giudice dell'udienza preliminare. Presiede alla prima udienza del processo, nel corso della quale accusa e difesa espongono le proprie ragioni, presentano le prove a sostegno delle proprie tesi e formulano le rispettive richieste. Può decidere l'esito della causa dopo la prima udienza, oppure fissare un'altra udienza e aprire la fase dibattimentale del processo.

Riti abbreviati: il processo penale si articola in una precisa cadenza di fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento (che costituisce il nucleo del processo), appello, ricorso in Cassazione.

Il nuovo codice di procedura penale ha introdotto i cosiddetti «procedimenti speciali», che non ripercorrono questa sequela di fasi. Tra questi figurano il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

Il **giudizio abbreviato** evita il processo: la decisione viene presa dal magistrato allo «stato degli atti», salvo la possibilità per l'imputato di chiedere al giudice ulteriori prove. L'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini dal Pubblico ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena viene ridotta di un terzo.

Con il **patteggiamento** imputato e Pubblico ministero si accordano per l'applicazione di una pena, che non deve superare i due anni di reclusione o di arresto. Il giudice dovrà valutare se l'entità della pena patteggiata è adeguata a garantire le finalità di rieducazione del condannato.